



COMUNE DI ASSISI
PROVINCIA DI PERUGIA

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Progetto

Tecnico Competente in Acustica
Dott. Gianfranco Mancinelli

Elaborazione grafica

Dott. Gianfranco Mancinelli

Cooprogetti Soc. Coop. – Gubbio
Arch. Francesca Uccellani



Monitoraggio Acustico Ambientale
Dott. Gianfranco Mancinelli

Comune di Assisi

Sindaco

Prof. Ing. Stefania Proietti

Settore Gestione del Territorio

Dirigente: Dott. Ing. Stefano Nodessi Proietti

Ufficio Pianificazione Urbanistica

Responsabile: Geom. Luca Pastorelli

Oggetto

Norme Tecniche di Attuazione



| REV. | EMISSIONE | ADOZIONE | APPROVAZIONE |
|------|---------------|----------|--------------|
| 0 | Novembre 2016 | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

INDICE

| | | |
|--|---|----|
| Art. 1 - | Oggetto | 2 |
| Art. 2 - | Contenuti del Piano di Classificazione Acustica | 2 |
| Art. 3 - | Procedure di adozione | 3 |
| Art. 4 - | Elaborati dell'atto di adozione della classificazione acustica | 3 |
| Art. 5 - | Zone ricomprese nella classe I | 4 |
| Art. 6 - | Zone ricomprese in classe II, III e IV | 5 |
| Art. 7 - | Zone ricomprese in classe V e VI | 9 |
| Art. 8 - | Classificazione delle aree di particolare interesse Turistico | 10 |
| Art. 9 - | Classificazione delle aree per attività stagionali | 10 |
| Art. 10 - | Classificazione acustica della rete stradale | 11 |
| Art. 11 - | Classificazione acustica della rete ferroviaria | 12 |
| Art. 12 - | Classificazione acustica dell'aeroporto | 13 |
| Art. 13 - | Classificazione acustica delle aree di confine con altri territori comunali | 13 |
| Art. 14 - | Individuazione della fascia acustica | 14 |
| Art. 15 - | Contiguità tra zone acustiche | 14 |
| Art. 16 - | Attività rumorose temporanee | 14 |
| Art. 17 - | Aree per attività rumorose temporanee | 15 |
| Art. 18 - | Piani comunali di risanamento acustico | 15 |
| Art. 19 - | Piani di risanamento acustico delle imprese | 16 |
| Art. 20 - | Norme finali | 16 |
| ALLEGATO 1 – Valori limite di immissione, di emissione di rumore e valori di qualità da conseguire | | 17 |
| ALLEGATO 2 – Classificazione della rete stradale | | 19 |
| ALLEGATO 3 – Classificazione della rete ferroviaria | | 21 |

Art. 1 Oggetto

1. Le presenti NTA disciplinano le competenze comunali in materia di Classificazione acustica del territorio, sono dettate in applicazione della “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” del 26 Ottobre 1995 n. 447, del D.P.C.M. 14 Novembre 1997, della Legge Regionale 21 Gennaio 2015 n. 1, del Regolamento Regionale 18 Febbraio 2015 n. 2.
2. La Classificazione Acustica o Zonizzazione Acustica del Territorio è un atto amministrativo, tecnico e politico di governo del territorio, consiste:
 - nella suddivisione del territorio in zone acusticamente omogenee e/o compatibili tra loro, secondo quanto indicato nel Capo II “Classificazione acustica del territorio” del R.R. 2/2015, per l’applicazione dei valori di qualità acustica ambientale fissati dall’articolo 2, comma 1, lettera h) della l. 447/1995;
 - nell’individuazione, sulla base dei criteri stabiliti al capo IV del R.R 2/2015, di aree da destinarsi ad attività temporanee, di attività mobile e di attività all’aperto;
 - nella normativa tecnica di attuazione.
3. Per clima acustico di una determinata area si intende la distribuzione nello spazio dei livelli di rumore che la caratterizzano nei tempi di riferimento diurno e notturno.
4. Obiettivo della Classificazione Acustica del Territorio è quello di:
 - prevenire il deterioramento delle zone acusticamente non inquinate;
 - guidare lo sviluppo urbanistico, residenziale, commerciale, artigianale, industriale salvaguardando e migliorando il clima acustico del territorio;
 - fornire gli strumenti per il risanamento delle aree acusticamente compromesse.
5. Il Piano di Classificazione Acustica integra il P.R.G. - Parte Operativa.

Art. 2 Contenuti del Piano di Classificazione Acustica

1. Ai fini dell’applicazioni delle presenti normative, il territorio comunale è suddiviso in zone corrispondenti alle sei classi acustiche individuate dal DPCM 14 Novembre 1997 e dal R.R. 2/2015.
2. Le classi acustiche sono identificate sulla base:
 - delle destinazioni d’uso e delle infrastrutture previste dal Piano Regolatore Generale;
 - dell’effettiva condizione d’uso del territorio;
 - della situazione topografica esistente;
 - degli indicatori di valutazione rappresentativi delle attività antropiche, ricavati

dai dati ISTAT o da altre fonti ufficiali.

3. Il Piano individua le aree destinate ad attività rumorose temporanee, così come definite negli articoli 16 e 17 delle presenti Norme Tecniche.
4. Per ciascuna classe acustica si applicano i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per il periodo diurno e notturno, secondo le definizioni di cui alla Legge Quadro 26.10.1995, n. 447 e ai limiti del D.P.C.M. 14 Novembre 1997, specificati nell' **ALLEGATO 1** delle presenti norme.

Art. 3 Procedure di adozione

Le procedure e i termini di adozione sono definiti dall'art. 119 del R.R. 2/2015.

Il comune adotta la proposta preliminare di classificazione in zone acustiche del territorio, la trasmette alla Provincia Perugia e ai Comuni confinanti di Bastia, Bettona, Cannara, Nocera Umbra, Perugia, Spello, Valfabbrica, Valtopina, la depositata per trenta giorni presso la segreteria del comune. Del deposito è data notizia nell'Albo Pretorio, nel sito del comune di Assisi, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e attraverso altre forme di pubblicità ritenute opportune.

Entro i trenta giorni successivi al deposito, i soggetti interessati possono presentare osservazioni al comune di Assisi.

I comuni confinanti, in caso di situazioni di conflitto o di criticità con la propria realtà territoriale possono presentare osservazioni al comune di Assisi e alla Provincia di Perugia. In caso di mancato accordo la Provincia convocherà, entro 30 giorni, una Conferenza dei Servizi per la composizione del conflitto.

Dopo l'espletamento delle procedure previste, entro 90 giorni dalla conclusione della Conferenza dei Servizi, o, qualora questa non sia stata convocata, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Comune approva il Piano di Classificazione Acustica in zone del proprio territorio, documento che integra e supporta gli strumenti di pianificazione urbanistica.

La classificazione in zone acustiche del territorio comunale costituisce allegato tecnico al piano urbanistico comunale generale e sue varianti ed ai piani urbanistici operativi comunali.

Per le modificazioni della classificazione in zone acustiche del territorio comunale si applicano le procedure prima menzionate.

Art. 4 Elaborati dell'atto di adozione della classificazione acustica

Il Piano di zonizzazione acustica è composto dalla seguente documentazione:

- la Relazione tecnica, che illustra le scelte adottate e le precisazioni ed integrazioni, riferite alle specificità locali e i riferimenti normativi. La relazione

tecnica, come previsto dal R.R. 2/2015, contiene la stima della percentuale di territorio e di popolazione in ciascuna classe acustica;

- gli elaborati grafici su supporto informatizzato e cartaceo negli stessi rapporti di scala adottati nel PRG, 1:10.000 e 1:2.000 per le aree particolarmente complesse. La rappresentazione grafica è effettuata secondo quanto definito nell'Allegato 5 del R.R. 2/2015;
- le Schede Tecniche Informative, relative all'individuazione delle aree destinate ad attività rumorose temporanee;
- le Norme Tecniche di Attuazione.

Art. 5 Zone ricomprese nella classe I

1. Appartengono alla Classe I le aree indicate nell'Allegato 3 del R.R. 2/2015.
2. Appartengono alla I Classe i parchi, come una grande parte del "Parco del Monte Subasio", le riserve naturali istituite con legge, ad eccezione dei centri abitati e delle aree in cui si svolgono le attività umane, ivi presenti, non compatibili con la I Classe.

Possono essere ricomprese nella Classe I le aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, paesaggistico ambientale, le aree verdi non utilizzate a fini agricoli e i parchi pubblici urbani, purché di dimensioni tali da costituire un'area acusticamente autonoma ed omogenea.

Per tale motivo, non sono state incluse in questa classe le piccole aree verdi pubbliche di quartiere, le aree attrezzate, le aree edificate ricadenti in aree naturali protette, le piccole aree verdi naturali adiacenti i centri urbani o zone agricole, con dimensioni tali da non avere un clima acustico tipico proprio.

3. In accordo con le indicazioni di cui all'art. 115 del Regolamento Regionale 18 Febbraio 2015, n. 2, le scuole e gli ospedali che non costituiscono corpo indipendente o che hanno aree di pertinenza di limitata ampiezza, tale da non poterle configurare quali veri e propri poli scolastici o sanitari, o che sono inseriti all'interno di edifici residenziali o direzionali, sono ricompresi nella classe corrispondente alla zona circostante, purché non si tratti delle classi V o VI.
4. L'Ospedale di Assisi.
5. Il Cimitero di Assisi capoluogo. Le altre aree definite dal PRG come **G.G** "Area cimiteriale", appartengono, di norma, alla classe propria dell'area circostante, a meno che motivazioni particolari non ne giustifichino l'assegnazione alla Classe I.
6. Sono state inserite nella I Classe le zone e i luoghi individuati dal PRG come:
 - **RE.r** "Zone a verde di protezione e di riqualificazione ripariale";
 - **RE.f** "Zone a verde di qualificazione paesaggistico-funzionale";

- **RE.p_n** “ Zone a verde privato di qualificazione ecologica degli insediamenti”.
 - **G.B** “Verde pubblico in parchi urbani e territoriali”.
 - **G.A** “Attrezzature per la salute e l'assistenza”.
 - **R.A** “Area per l'istruzione - scuola materna e dell'obbligo”.
 - **G.E** ”Istruzione superiore all'obbligo”.
 - **G.H** “Aree di tutela culturale e ambientale”.
 - **L.01** “Luoghi e attrezzature per l'istruzione”.
 - **L.07** “Aree a verde pubblico in parchi urbani e territoriali, anche a carattere naturalistico ambientale”.
 - **L.04** ”Luoghi e attrezzature per la salute e l'assistenza”.
- quando le dimensioni sono tali da avere autonomia acustica e l'utilizzo del territorio non pregiudica il clima acustico della zona interessata.

Art. 6 Zone ricomprese in classe II, III e IV

1. Per l'attribuzione delle classi II, III e IV sono stati considerati i riferimenti di valutazione qualitativi di cui all'Allegato 3 del R.R. 2/2015 e i parametri quantitativi indicati nell' Allegato 4 del R.R. 2/2015 seguenti:
 - a) la densità di popolazione (numero di abitanti per ettaro);
 - b) la densità di esercizi commerciali e attività terziarie (numero di abitanti per esercizio commerciale);
 - c) la densità di attività artigianali (superficie occupata su superficie totale);
 - d) il volume di traffico stradale (veicoli /ora).
2. Appartengono alle classe III le zone rurali in cui si fa uso costante di macchine agricole operatrici. Tali aree sono coincidenti con le aree **RE.f** del PRG.
3. Appartengono alle classi II, III e IV le zone a verde individuate dal PRG come **RE.v**, **RE.r**, **RE.f**, **RE.p_n**, compresi gli **orti urbani**, gli **orti didattici**, gli **orti urbani sociali** e le **aree per ortoterapia**, quando le condizioni ambientali non hanno consentito di inserirle nella Classe I.
4. Appartengono alle classi II, III e IV le zone urbane individuate dal PRG come:
 - **TA** “*Tessuti, organismi edilizi e spazi di rilevante interesse storico architettonico - Componenti strutturanti della Città Storica*”
 - **TA.a_n** “*Tessuti di antica formazione prevalentemente residenziali*”
 - **TA.s_n** “*Zone di rispetto e salvaguardia della Città Storica*”
 - **TA.r_n** “*Zone di qualificazione della Città Storica*”Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 punto 1, l'individuazione della classe acustica di appartenenza viene effettuata sulla base dei parametri statistici qualitativi e quantitativi richiamati al punto 1.
5. Appartengono alle classi II, III e IV le zone prevalentemente residenziali e le

zone non prevalentemente residenziali destinate anche a servizi pubblici e privati e ad attività produttive compatibili con la residenza, individuate dal PRG come:

- **TB.i_n** “Tessuti di formazione recente prevalentemente residenziali consolidati”;
 - **TB.e_n** “Tessuti di formazione recente prevalentemente residenziali in completamento”;
 - **TB.r_n** “Tessuti esistenti in consolidamento - ambiti di riqualificazione residenziale”;
 - **TC.a_n** “Zone prevalentemente residenziali in consolidamento o già assoggettate a piano Attuativo”;
 - **TC.t_n** “Zone prevalentemente residenziali in trasformazione”;
 - **TR.r_n** “Zone di riqualificazione urbana per la residenza ed i servizi di quartiere”;
 - **TR.g_n** “Zone di riconnessione e rigenerazione urbana per la residenza ed i servizi”;
 - **TC.n_n** “Zone prevalentemente residenziali di nuovo impianto”;
6. Appartengono in genere alla classe III o IV, in alcune situazioni potrebbero essere inserite anche in V classe acustica, le zone urbane destinate prevalentemente ai servizi di interesse collettivo e privati individuate dal PRG come:
- **Zone TS.i_n** “Zone per servizi di formazione recente consolidate”;
 - **Zone TS.t_n** “Zone prevalentemente per servizi di formazione recente in trasformazione”;
 - **Zone TS.n_n** “Zone prevalentemente per servizi di nuovo impianto”.

Sono zone con piccoli insediamenti produttivi e/o attività artigianali, zone con presenza di attività terziarie, poli di uffici pubblici, istituti di credito, quartieri fieristici ed altre attività di terziario, di centri commerciali, attività turistico ricettive, ipermercati ed altre attività commerciali, comunque caratterizzate da intensa attività umana.

7. Salvo i casi previsti al punto 5 dell’art. 5, appartengono alla classe II, III o IV, le zone urbane destinate prevalentemente ai servizi di interesse collettivo e privati individuate dal PRG come:
- **R.A** “Area per l’istruzione - scuola materna e dell’obbligo”.
 - **R.B** “Attrezzature di interesse comune”.
 - **R.C** “Spazi attrezzati a parco per il gioco e lo sport”.
 - **R.D** “Parcheggi e infrastrutture a supporto della mobilità”.
8. Appartengono in genere alla classe II, III o IV, salvo i casi previsti al punto 5 dell’art. 5, o, le zone urbane destinate prevalentemente ai servizi di interesse collettivo e privati individuate dal PRG come:
- **G.A** “Attrezzature per la salute e l’assistenza”.
 - **G.B** “Verde pubblico in parchi urbani e territoriali”.
 - **G.C** “Attrezzature per lo sport e le attività culturali”.
 - **G.D** “Infrastrutture tecnologiche e aree per la protezione civile”.
 - **G.E** “Istruzione superiore all’obbligo”.

- **G.F** “Grandi infrastrutture a parcheggio”.
- **G.G** “Area cimiteriale”.
- **G.T** “Zone per attrezzature di trasporto in sede propria”.
- **G.H** “Aree di tutela culturale e ambientale”.

Alcune di tali zone, esempio **G.F.** , **G.D** , **G.T** , **R.D** , potrebbero appartenere anche alla classe V o VI.

9. Il PRG prevede luoghi di servizio di interesse collettivo e privato che appartengono in genere alla classe II, III o IV e che in alcune situazioni potrebbero essere inserite anche in I o in V classe acustica:

- **L.01** “Luoghi e attrezzature per l'istruzione”.
- **L.02** “Luoghi e attrezzature per la cultura e il tempo libero”.
- **L.03** “Luoghi e attrezzature di interesse comune e per la pubblica Amministrazione”.
- **L.04** “Luoghi e attrezzature per la salute e l'assistenza”.
- **L.05** “Parcheggi pubblici, piazze, verde attrezzato e dotazioni primarie di quartiere”.
- **L.06** “Grandi infrastrutture a parcheggio e a supporto della mobilità”.
- **L.07** “Aree a verde pubblico in parchi urbani e territoriali, anche a carattere naturalistico ambientale”.
- **L.08** “Aree a verde attrezzato per lo sport”.
- **L.09** “Luoghi coperti per lo sport”.
- **L.10** “Aree per infrastrutture tecnologiche e impianti di supporto alla funzionalità urbana”.
- **L.11** “Aree compatibili con le strutture per la Protezione Civile”.
- **L.12** “Aree per servizi pubblici ad attuazione programmata”.

Classe II

La Seconda classe acustica è stata assegnata a:

- Le aree per strutture sanitarie e residenze per anziani, quando le dimensioni e uso in termini funzionali lo hanno consentito.
- Le aree cimiteriali, attrezzature sociali di servizio, quando l'ubicazione e la dimensione di queste strutture sono tali da consentirle.
- Le aree ed attrezzature scolastiche: scuole per l'infanzia, scuole primarie, e scuole secondarie di I livello.
- Aree boscate, boschi riparati, corridoi ecologici.
- Aree classificate agricole nel caso in cui trattasi di coltivazioni prevalentemente collinari, vigneti, uliveti, altre coltivazioni con ridotto contenuto meccanizzato nel tempo quali oliveti e in alcuni casi vigneti.
- Aree agricole collinari con coltivazioni, in genere non pregiate, la cui salvaguardia costituisce tuttavia una componente essenziale della tutela paesistica del territorio comunale.
- Aree agricole di rispetto degli insediamenti urbani, atte a garantire l'equilibrio

funzionale-formale e paesaggistico-ambientale degli spazi aperti prossimi ai centri urbani.

Classe III

La Terza classe acustica è stata assegnata ad una notevole parte del territorio, è stata attribuita a:

- Zone agricole di pregio, dove viene fatto uso costante di macchine agricole operatrici, caratterizzate da basse pendenze, facilmente irrigabile e lavorabilità meccanica dei campi. Tali aree, che occupano uno spazio esteso, sono state assegnate alla classe III per il consistente utilizzo di mezzi meccanici agricoli.
- Laghi artificiali o naturali ad uso irriguo, la classificazione in III Classe è limitata alla stagione estiva quando vengono installate moto pompe a scoppio ad uso irriguo nel resto dell'anno la classificazione è quella del territorio circostante.

Classe IV

La Quarta classe è stata assegnata alle seguenti tipologie di territorio:

- Aree destinate alle attività turistico-ricettive, servizi, commerciali, di completamento o di nuova previsione.
- Aree destinate ad attrezzature per attività dei servizi in generale, centri direzionali, centri di vita associata, sedi sociali, sedi amministrative, servizi per la mobilità, parcheggi, officine, stazioni di servizio. Tra queste sono presenti anche aree destinate alla attività sportiva quali palestre, palazzetti dello sport, campi sportivi, spazi verdi attrezzati.

Gli insediamenti zootecnici di grandi dimensioni, i caseifici, le cantine e gli altri stabilimenti di trasformazione del prodotto agricolo sono considerate attività produttive e le zone su cui insistono devono essere inserite in una classe non inferiore alla IV, come previsto dal Punto 7, art. 116 del R.R.2/2015 e dall'art. 9 delle presenti N.T.A.

In assenza di riferimenti specifici, per qualificare gli allevamenti di grandi dimensioni sono stati definiti i seguenti valori numerici, da applicare solo in caso di allevamenti su stalla e non allo stato brado:

- Bovini da 10 capi
- Suini da 15 capi
- Ovini e caprini da 15 capi
- Equidi: maneggio, centro ippico, allevamento - secondo l'attività svolta

▪ Avicoli da 250 capi

Gli allevamenti sono stati caratterizzati sulla base della popolazione animale presente al momento del rilevamento, effettuato in data 04/04/2016, nell'Anagrafe nazionale degli allevamenti e nella banca dati della Azienda USL Umbria1.

La popolazione zootecnica presente in una stalla può variare nel tempo e le imprese zootecniche stesse possono modificare l'attività svolta. La classificazione acustica tiene conto di tale variabilità. Gli allevamenti che al momento non sono stati inseriti in IV classe acustica a causa del ridotto numero di capi presenti, possono esserlo in futuro a seguito di un incremento del bestiame allevato, purché tale incremento sia effettuato nel rispetto delle eventuali autorizzazioni necessarie e delle norme di carattere edilizio, ambientale, sanitario e veterinario.

Nel caso contrario in cui l'attività zootecnica venga cessata o sospesa per lungo tempo, il sito produttivo acquisirà la Classe acustica dell'area circostante.

La procedura per la classificazione è diretta e consequenziale all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione comunale, della comunicazione dell'allevatore sulla variazione della popolazione di animali presente nell'allevamento, previo eventuali pareri dei competenti Ufficio Edilizia del Comune, Ufficio Veterinario e Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale e dell'ARPA.

La classificazione acustica delle aree e degli edifici adibiti ad attività agro-alimentari stagionali viene effettuata secondo quanto definito all'art. 9 delle presenti N.T.A.

Laddove, per effetto dell'applicazione dei criteri definiti dal R.R. 2/2015, è risultata un'eccessiva frammentazione acustica del territorio, le aree limitrofe sono state accorpate in un'unica classe, privilegiando comunque, la tutela dall'inquinamento acustico, ma tenendo conto delle rispettive superfici.

Art. 7 Zone ricomprese in classe V e VI

La classe V comprende insediamenti di tipo industriale, artigianale con limitata presenza di attività terziarie e di abitazioni.

La classe VI è attribuita ad aree con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale e artigianale. In tale contesto sono stati compresi anche gli edifici di pertinenza dell'attività produttiva.

Rientrano nella classe V o VI, a seconda della presenza di edifici residenziali circostanti, le zone di PRG elencate di seguito:

- **Zone TD.i_n** "Zone per attività di interesse comprensoriale di formazione recente consolidate".

- **Zone TD.t_n** “Zone per attività di interesse comprensoriale di formazione recente in trasformazione”.
- **Zone TD.n_n** “Zone per attività di interesse comprensoriale di nuovo impianto”.
- **Zone TP.i_n** “Zone per attività di interesse locale di formazione recente consolidate”.
- **Zone TP.t_n** “Zone per attività di interesse locale di formazione recente in trasformazione”.
- **Zone TP.n_n** “Zone per attività di interesse locale di formazione recente di nuovo impianto”.
- Le aree destinate a cava della pietra e di estrazione e lavorazione inerti sono classificate in VI Classe acustica.
- Alla fascia di rispetto dell’aeroporto “S. Francesco” di S. Egidio - Perugia.

Art. 8 Classificazione delle aree di particolare interesse turistico

La città di Assisi è interessata da un forte flusso di turisti, le aree del territorio comunale, di particolare interesse turistico, dove il numero di persone che frequentano i luoghi è particolarmente elevato, come previsto al punto 4, art. 114 del R.R. 2/2015, possono essere classificate con valori di qualità diversa rispetto alla zona nella quale ricadono. Per cui, nella determinazione con il metodo quantitativo-statistico della classe acustica, nelle aree aventi tali caratteristiche, al fine di rappresentare il reale utilizzo del territorio, è stato assegnato un punteggio della densità di popolazione superiore a quello previsto per l’area, tale valore è stato sommato per la definizione della classe acustica.

Solamente nella Sezioni n. 16 di Santa Maria degli Angeli e nelle Sezioni 6 e 9 di Assisi è stato assegnato il valore massimo, pari a 3, a prescindere dalla popolazione presente nell’area. A queste ultime tre aree è stata assegnata la IV classe acustica.

Tale contesto è rappresentato in dettaglio nell’**ALLEGATO 1 “Tabella di calcolo per la determinazione della classe acustica delle sezioni territoriali”** della Relazione Tecnica.

Art. 9 Classificazione delle aree per attività stagionali

Alcune attività produttive di trasformazione del prodotto agricolo per loro natura hanno la caratteristica di essere stagionali, alcune sono anche saltuarie in quanto, i prodotti agricoli che le generano non vengono coltivati ogni anno o il raccolto può essere danneggiato da calamità stagionale. Tra quelle da considerare sempre presenti, tranne nel caso di stagioni produttive particolarmente calamitose, sono i frantoi oleari e le cantine. La durata nel tempo di queste due attività è variabile, è

strettamente correlata con l'andamento produttivo della stagione ed è limitata alla presenza del prodotto agricolo sul campo.

Il Regolamento Regionale 2/2015, prevede che le aree dove insistono tali attività devono essere classificate in IV classe acustica.

Prevalentemente queste attività si trovano in un contesto diverso da quello previsto per la IV Classe acustica, per cui viene prevista la doppia classificazione acustica:

- 1) quella del territorio circostante, valida per la maggior parte dell'anno;
- 2) quella derivante dall'attività stagionale, in vigore solo per il periodo in cui il prodotto agricolo è presente e deve essere lavorato.

Considerata la variabilità nel tempo e nella stagione, di alcune attività produttive di trasformazione del prodotto agricolo, tale classificazione è correlata esclusivamente con l'attività produttiva effettivamente svolta nell'area specificatamente destinata a tale attività e limitatamente al periodo in cui viene esercitata.

Art. 10 Classificazione acustica della rete stradale

La classificazione acustica della rete stradale è stata effettuata secondo i principi del Codice della Strada e delle Direttive del Ministero dei Lavori Pubblici per la redazione dei Piani Urbani del Traffico.

Ai fini della zonizzazione acustica, le strade di tipo a), b) e d) sono state assegnate alla classe IV; le strade di tipo c) sono state attribuite alla classe III, mentre le strade di tipo e) ed f) appartengono alla classe propria dell'area circostante.

Sulla base di quanto specificato dal DPR 30.03.2004, n. 142, è definita fascia di pertinenza acustica la striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale l'ampiezza ed i limiti di immissione del rumore sono stabiliti in funzione del tipo di strada e delle caratteristiche del ricettore, come specificato nelle tabelle di cui all'**Allegato 2** delle presenti norme.

Per tutte le strade urbane di quartiere, interquartiere e per le strade locali (rispettivamente tipo e) ed f) della classificazione), la fascia di pertinenza, anche se non riportata negli elaborati grafici, è pari a 30 metri. I limiti previsti all'interno della fascia di pertinenza sono quelli previsti dalla zonizzazione acustica per la classe in cui ricadono.

Il PRG per interpretare e definire il territorio comunale ha individuato assi viari di connessione territoriale, direttrici viarie di progetto e nodi urbani che vanno a classificare le infrastrutture di collegamento come di seguito descritto:

- **A.01** - Assi viari di connessione territoriale;
- **A.02** "Assi viari di attraversamento";
- **A.03** "Assi viari di riconnessione e distribuzione.
- **D.00** "Direttrici viarie di progetto - limite indicativo del sedime stradale di progetto".
- **D.01** "Direttrici viarie di progetto - assi di connessione territoriale e Attraversamento".
- **D.02** "Direttrici viarie di progetto - assi di distribuzione".
- **D.03** "Direttrici viarie da completare o di progetto - tratti viari di Penetrazione".
- **D.04** "Direttrici delle connessioni ciclo-pedonali da completare o di Progetto".
- **N.01** "Individuazione e qualificazione morfologico-funzionale dei nodi urbani strutturanti".
- **N.02** "Individuazione e qualificazione dei luoghi della città pubblica".
- **N.03** "Individuazione e qualificazione funzionale dei nodi viari urbani".
- **N.04** "Individuazione dei punti di criticità viaria locale".

Art. 11 Classificazione acustica della rete ferroviaria

La classificazione acustica della rete ferroviaria è stata effettuata secondo quanto stabilito dal DPR 18/11/1998 n. 459.

L'art. 2 definisce il campo di applicazione distinguendo infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione.

L'art. 3 definisce le fasce di pertinenza della rete ferroviaria secondo il seguente criterio:

"1. A partire dalla mezzzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:
a) m 250 per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e per le infrastrutture di nuova realizzazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di m 100, denominata fascia A; la seconda, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di m 150, denominata fascia B;
b) m 250 per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), con velocità di progetto superiore a 200 km/h."

L'art. 4, relativo alle infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200km/h prevede, tra l'altro, quanto segue:

"1. Per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che meglio tutelino anche i singoli ricettori e quindi tutti i ricettori presenti all'interno di un corridoio di 250 m per lato, misurati a partire dalla mezzzeria del binario esterno e fino la larghezza del corridoio può essere estesa fino a 500 m per lato in presenza di scuole, ospedali, case di cura 4 e case di riposo.

2. Per i ricettori di cui al comma 1 devono essere individuate ed adottate opportune opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione

del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, l'inquinamento acustico ascrivibile all'esercizio della infrastruttura di nuova realizzazione.

3. All'interno della fascia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto da infrastrutture di nuova realizzazione, con velocità di progetto superiore a 200 km/h sono i seguenti:
a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;
b) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori."

L'art. 5, relativo alle infrastrutture esistenti e a quelle di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200km/h prevede, tra l'altro, quanto segue:

"1. Per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, all'interno della fascia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto, i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura sono i seguenti:

a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;
b) 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia A di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
c) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia B di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)."

La Tabella dell'**Allegato 3** indica in dettaglio i parametri previsti dal DPR 459/98.

Art. 12 Classificazione acustica dell'aeroporto

Parte del territorio del Comune di Assisi ricade nell'area dell'Aeroporto Internazionale dell'Umbria "San Francesco d'Assisi".

La competenza per la classificazione acustica degli aeroporti è della specifica Commissione prevista dal DM 31 Ottobre 1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale". Il DM citato prevede 3 zone di rispetto pertinenti all'attività dell'aeroporto, per tale motivo, l'area aeroportuale è esclusa dalla presente classificazione acustica, rimandando al lavoro svolto dalla competente commissione.

Art. 13 Classificazione acustica delle aree di confine con altri territori comunali

La classificazione acustica delle aree di confine con altri territori comunali viene effettuata nel rispetto delle procedure previste dall'art. 119 del R.R 2/2015, già richiamate all'art. 3 delle presenti N.T.A.

Art. 14 Individuazione della fascia acustica.

Viene individuata la distanza di 50 metri come spazio tra due punti ritenuto utile a garantire una differenza di rumorosità superiore a 5dB(A).

Per tale motivazione, salvo casi particolari, derivanti da situazioni urbanistiche pregresse consolidate o da elementi morfologici del territorio, è stata individuata **la larghezza minima di 50 m.** per ogni singola fascia di Classe acustica.

In alcune situazioni particolari, dove il territorio, per situazione di ristrettezza, si presenta difficilmente articolabile, possono essere previste fasce di ampiezza anche minore.

Art. 15 Contiguità tra zone acustiche

Per quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lettera a) della L. 26 Ottobre 1995, e dall'art. 114 punto 5, del Regolamento regionale 2/2015, è vietato il contatto diretto tra zone acustiche aventi differenza dei valori limite, superiore a 5 dB(A).

Di norma sono individuate zone contigue di classi acustica a scalare di un singolo livello di fascia, prevedendo l'inserimento di fasce intermedie nei casi in cui questo sia necessario.

Nei casi giustificati di discontinuità morfologica, ove, per mancanza di spazio, non è stato possibile prevedere fasce intermedie, in cartografia dovranno essere evidenziate tali zone di demarcazione con apposita rappresentazione grafica, come previsto dall'art. 118, punto 2, del R.R. 2/2015.

Art. 16 Attività rumorose temporanee

Sono definite attività rumorose temporanee, ai sensi dell'art. 124 del Regolamento Regionale 18 Febbraio 2015 n. 2, le attività limitate nel tempo che utilizzano macchinari o impianti rumorosi. Rientrano in tale definizione i cantieri edili, stradali e assimilabili, le manifestazioni a carattere temporaneo in luogo pubblico o aperto al pubblico quali concerti, feste popolari, spettacoli, sagre, manifestazioni sportive con impiego di sorgenti sonore, teatri tenda, circhi, luna park e altre attività simili che producono inquinamento acustico, in un arco di tempo limitato e a carattere non permanente nello stesso sito.

L'autorizzazione per le attività rumorose temporanee sono regolamentate dagli articoli 124, 125, 126 e 127 del R.R. 2/2015.

Art. 17 Aree per attività rumorose temporanee

La classificazione acustica individua le aree, ai sensi dell'art. 123 del R.R. 2/2015, dove normalmente si svolgono attività rumorose temporanee, come definite nell'art. 16 delle presenti N.T.A., in funzione delle specifiche caratteristiche, in grado di consentire lo svolgimento delle attività senza penalizzare acusticamente i recettori vicini.

Tali aree non devono comprendere nel loro interno insediamenti abitativi, non possono essere previste all'interno di aree classificate in I e II classe, né in prossimità di ospedali e case di cura.

La vicinanza di scuole è consentita nel caso in cui il regolamento comunale per lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose vieti la possibilità di svolgere qualsiasi manifestazione in concomitanza dell'orario scolastico.

Le manifestazioni rumorose temporanee quali concerti, spettacoli, feste popolari, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive e simili, previste dall'art. 127 R.R. 2/2015, ubicate nelle aree individuate dai comuni ai sensi dell'art. 123 del citato regolamento, devono:

- rispettare il limite di 70 dB(A) di LAeq in facciata all'edificio più esposto;
- rispettare il limite di orario fissato fino alle ore 24,00;
- al di fuori degli orari indicati per le manifestazioni, devono essere rispettati i limiti della cui al D.P.C.M. 14 Novembre 1997.

Nelle altre aree, diverse da quelle di cui al presente articolo, sono comunque consentite le manifestazioni temporanee nel rispetto dei seguenti criteri e limiti:

- il rumore ambientale misurato in facciata all'edificio più esposto non potrà superare il limite di 85 dB(A) di LAeq per le attività all'aperto, con una durata massima di 3 giorni e di 4 ore nell'arco della stessa giornata;
- il rumore ambientale misurato in facciata all'edificio più esposto non potrà superare il limite di 70 dB(A) di LAeq per i concerti al chiuso e le attività all'aperto con durata massima prevista in 15 giorni e di 4 ore nell'arco della stessa giornata.

Art. 18 Piani comunali di risanamento acustico

Entro un anno dall'approvazione della classificazione acustica, il Comune effettua i rilievi sperimentali necessari per procedere alla verifica della corrispondenza dei livelli di rumore effettivo con le classi individuate nel territorio.

Entro due anni dall'approvazione della classificazione acustica il Comune adotta il Piano di risanamento acustico di cui all'articolo 190 del TU, qualora:

- a) si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti all'articolo 2, comma 1, lettera g) della l. 447/1995;

b) non sia possibile rispettare nella classificazione acustica, all'interno del territorio urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione, la differenza di non più di cinque dB(A) di livello sonoro equivalente tra aree contigue, anche appartenenti a comuni confinanti.

I piani di risanamento devono contenere quanto previsto dall'art. 121 del R.R. 2/2015.

Art. 19 Piani di risanamento acustico delle imprese

I titolari di imprese esercenti attività produttive e servizi che producono livelli di rumorosità eccedente i limiti stabiliti dalla normativa vigente sono tenute a presentare al comune competente, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del Piano comunale di classificazione acustica, apposito Piano di risanamento acustico, come indicato al punto 1 dell'art. 133 del R.R. 2/2015.

Il termine temporale di cui al comma 1 viene esteso a dodici mesi, come stabilito al punto 2 dell'art. 133 R.R. 2/2015, per le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento UE n. 1221/2009 del 25 novembre 2009 (EMAS).

Il piano di risanamento dovrà essere redatto secondo quanto definito dall'art. 134 del R.R. 2/2015.

Art. 20 Norme finali

Il Regolamento Regionale 18/02/2015 n. 2, al Titolo III " Norme regolamentari per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico di cui all'art. 247, comma 1, del T.U.", regola vari aspetti dell'acustica ambientale, ivi compresi i procedimenti amministrativi autorizzativi per lo svolgimento di attività rumorose, i controlli e le sanzioni. Pertanto, per quanto non contemplato nelle presenti N.T.A., viene fatto riferimento al sopra citato Regolamento Regionale.

ALLEGATO 1

VALORI LIMITE DI IMMISSIONE, DI EMISSIONE DI RUMORE E VALORI DI QUALITÀ DA CONSEGUIRE

Le definizioni dei valori sotto indicati sono stabilite dall'art.2 della Legge Quadro 447/95:

Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa:

| VALORI LIMITE DI EMISSIONE - LEQ IN dB(A) | | |
|--|----------------------|------------------------|
| Classi di destinazione d'uso del territorio | Tempi di riferimento | |
| | diurno (06.00-22.00) | notturno (22.00-06.00) |
| I - AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE | 45 | 35 |
| II - AREE PREVALENTEMENTE | 50 | 40 |
| III - AREE DI TIPO MISTO | 55 | 45 |
| IV - AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA | 60 | 50 |
| V - AREE PREVALENTEMENTE | 65 | 55 |
| VI - AREE ESCLUSIVAMENTE | 65 | 65 |

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo e nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori:

| VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - LEQ IN dB (A) | | |
|--|----------------------|------------------------|
| Classi di destinazione d'uso del territorio | Tempi di riferimento | |
| | diurno (06.00-22.00) | notturno (22.00-06.00) |
| I - AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE | 50 | 40 |
| II - AREE PREVALENTEMENTE | 55 | 45 |
| III - AREE DI TIPO MISTO | 60 | 50 |
| IV - AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA | 65 | 55 |
| V - AREE PREVALENTEMENTE | 70 | 60 |
| VI - AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIAL | 70 | 70 |

Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge:

| VALORI DI QUALITÀ - LEQ IN dB (A) | | |
|--|----------------------|------------------------|
| Classi di destinazione d'uso del territorio | Tempi di riferimento | |
| | diurno (06.00-22.00) | notturno (22.00-06.00) |
| I - AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE | 47 | 37 |
| II - AREE PREVALENTEMENTE | 52 | 42 |
| III - AREE DI TIPO MISTO | 57 | 47 |
| IV - AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA | 62 | 52 |
| V - AREE PREVALENTEMENTE | 67 | 57 |
| VI - AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI | 70 | 70 |

ALLEGATO 2 CLASSIFICAZIONE DELLA RETE STRADALE

Classificazione della rete viaria – ampiezza e limiti di immissione del rumore prodotto da strade di nuova realizzazione.

Allegato 1, tab. 1 del D.P.R. 30.03.2004, n. 142

| TIPO DI STRADA (Codice della strada) | SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (D.M. 05.11.01) | Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m) | Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo | | Altri ricettori | |
|---|---|--|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | Diurno dB(A) | Notturmo dB(A) | Diurno dB(A) | Notturmo dB(A) |
| A - autostrada | | 250 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| B - extraurbana principale | | 250 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| C - extraurbana secondaria | C1 | 250 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| | C2 | 150 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| D - urbana di scorrimento | | 100 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| E - urbana di quartiere | | 30 | Limiti previsti dalla zonizzazione acustica per la classe in cui ricadono | | | |
| F - locale | | 30 | | | | |

* per le scuole vale il solo limite diurno

Classificazione della rete viaria – ampiezza e limiti di immissione del rumore prodotto da strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

Allegato 3, tab. 2 del D.P.R. 30.03.2004, n. 142

| TIPO DI STRADA (Codice della strada) | SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (norme CNR 1980 e direttive PUT) | Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m) | Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo | | Altri ricettori | |
|---|---|---|---|----------------|-----------------|----------------|
| | | | Diurno dB(A) | Notturno dB(A) | Diurno dB(A) | Notturno dB(A) |
| A - autostrada | | 100 (fascia A) | | | 70 | 60 |
| | | 150 (fascia B) | 50 | 40 | 65 | 55 |
| B - extraurbana principale | | 100 (fascia A) | | | 70 | 60 |
| | | 150 (fascia B) | 50 | 40 | 65 | 55 |
| C - extraurbana secondaria | Ca (strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980) | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | 150 (fascia B) | | | 65 | 55 |
| | Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie) | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | 50 (fascia B) | | | 65 | 55 |
| D - urbana di scorrimento | Da (strade a carreggiate separate e interquartiere) | 100 | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento) | 100 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| E - urbana di quartiere | | 30 | Limiti previsti dalla zonizzazione acustica per la classe in cui ricadono | | | |
| F - locale | | 30 | | | | |

* per le scuole vale solo il limite diurno

ALLEGATO 3

CLASSIFICAZIONE DELLA RETE FERROVIARIA

Fasce di pertinenza della rete ferroviaria

(Art. 3, art. 4, art. 5 DPR 18.11.1998, n. 459)

| TIPO DI INFRASTRUTTURA FERROVIARIA | FASCIA | Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m.) | Limiti di immissione (scuole*, ospedali, case di cura e di riposo) | | Altri ricettori | |
|---|--------|---|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | Diurno dB(A) | Notturmo dB(A) | Diurno dB(A) | Notturmo dB(A) |
| Esistente, in variante, di nuova realizzazione in affiancamento a rete esistente | A | 100 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| | B | 150 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| Nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 250 km/h | A | 100 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| | B | 150 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| Nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 250 km/h | Unica | 250 | 50 | 40 | 65 | 55 |

* per le scuole vale solo il limite diurno